



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA**  
**DETERMINAZIONE N. 57 DEL 20/10/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PRINCIPALE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI 2020- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO**

Richiamato in ultimo il Provvedimento del Sindaco n.4 del 20/05/2019 di nomina dei Responsabili di Area;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 148/2020 con la quale viene nominato il Funzionario Responsabile della TARI;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/20;

Visto l'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante disposizioni in materia di funzioni e responsabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale I.U.C. in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe della nuova TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

PRESO ATTO dello stato di emergenza sanitaria in corso generata dal contagio da COVID-19;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha ritenuto che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19 imponesse all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che prevede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito effetti negativi sia a causa del lock-down imposto dal Governo, sia in conseguenza delle pesanti ripercussioni subite dall'economia nazionale ed in particolare, per un Comune a vocazione turistica come Campo nell'Elba, a causa di una stagione turistica iniziata in ritardo e quindi con un numero di presenze totali sicuramente ridotto;

ATTESO che il Consiglio Comunale ha inteso adottare agevolazioni con efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi e le problematiche a livello socio-economico patite dalle utenze TARI, a favore sia delle utenze domestiche, che delle non domestiche;

PRESO ATTO che i criteri che hanno determinano la riduzione tariffaria sia per le utenze domestiche che non domestiche riguardano sia la quota fissa che la quota variabile della tassa;

DATO ATTO che il minor introito generato dalle agevolazioni previste è iscritto ai sensi dell'art.660 della Legge 147/2013 e dell'art. 26 del vigente Regolamento Tari, come autorizzazione di spesa e la copertura sarà assicurata da entrate diverse dai proventi del Tributo relativi all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione a ruolo;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che differirne il termine di approvazione;

PRESO ATTO che in alternativa, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, anche perché l'iter di definizione da parte del Gestore del PEF secondo il metodo MTR al momento dell'approvazione delle stesse non aveva tempi certi;

VISTA la deliberazione di C.C. n.13 del 29/4/20 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tari;

PRESO ATTO della Deliberazione del C.C. n.37 del 4/9/20 con ad oggetto. "Tassa Rifiuti (Tari) approvazione delle tariffe e agevolazioni anno 2020";

VERIFICATO come indicato nell'Allegato A alla sopra richiamata deliberazione ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che le agevolazioni stabilite comportano un minor introito, a titolo di TARI, *stimato pari ad € 500.428,25*;

Visto l'elenco principale degli avvisi bonari di pagamento Tari 2020 determinato sulla base delle tariffe ed agevolazioni approvate con la Delibera del n. 37 del 4.09.2020 che ricalca gli importi di cui all'allegato A;

Dato atto che la riscossione della Tari viene effettuata direttamente dal Comune sulla base dell'elenco approvato con la presente determinazione;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art.38bis D.L. 124/19 convertito in Legge n.157/19 a decorrere dal 1/6/20 l'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento della TEFA alla provincia competente per territorio trattenendolo direttamente dai riversamenti effettuati sugli F24 al Comune e quindi l'Ente non ha più l'onere di far transitare tali importi dal proprio bilancio;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dell'elenco degli avvisi bonari di pagamento Tari 2020 e al contestuale accertamento delle entrate relative al suddetto tributo;

Dato atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Visto il capitolo di entrata 29000/0 "T.A.R.I." codice di bilancio 10101/151/001 sul bilancio di previsione 2020 istituito al fine della contabilizzazione del tributo TARI;

## **DETERMINA**

- Di approvare elenco principale degli avvisi bonari di pagamento Tari 2020 così come riassunto per importi nel prospetto allegato A, dando atto che l'elenco completo dei contribuenti viene conservato agli atti dell'Ufficio Tributi;

- Di accertare € 2.868.614,58 sul capitolo di entrata 29000/0 "T.A.R.I." codice di bilancio 10101/151/001 "T.A.R.I." del bilancio di previsione dell'esercizio 2020 quale gettito totale del tributo previsto per l'anno 2020 al lordo delle agevolazioni previste per un importo pari ad € 500.428,25 in quanto tale obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nell'anno;

IL RESPONSABILE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)